



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

CAPITOLATO D'ONERI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI ALLE FORZE
DI POLIZIA IMPEGNATE IN SERVIZIO DI OO.PP.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di somministrazione pasti per il personale delle forze di polizia impiegato nei servizi di ordine pubblico nel territorio di Benevento e provincia.

Lotto 1 - servizi di somministrazione pasti, **presso la propria struttura**;

Lotto 2 - servizi di fornitura pasti, presso i luoghi richiesti dalle FFOO, per attività di ordine pubblico e/o emergenze varie (es. consultazioni elettorali) - periodo 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.

ART.1. OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ART.2. IMPORTO

ART.3. DURATA DEL SERVIZIO

ART.4. LUOGO DI ESECUZIONE

ART.5. OBBLIGHI DELLA DITTA

ART.6. CONVENZIONI E ORDINAZIONI DEI SERVIZI

ART.7. REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

ART.8. RESPONSABILI REFERENTI DEL SERVIZIO

ART.9. VERIFICHE E CONTROLLI

ART.10. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

ART.11. TRATTAMENTO DEI DATI

ART.12. PAGAMENTI

ART.13. PENALITA'

ART.14. RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

ART.15. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

ART.16. CAUSE DI SOSPENSIONE

ART.17. CAUSE DI RECESSO

ART.18. SPESE CONTRATTUALI

ART.19. DIVIETO DI CESSIONE

ART.20. SUBAPPALTO

ART.21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART.22. FORO COMPETENTE

ART.23. NORME REGOLATRICI DEI SERVIZI

ART.24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 1 – OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Lotto 1: Le modalità di prestazione del servizio di ristorazione potranno essere rese secondo l'organizzazione della struttura (servizio ai tavoli o self service) tali, comunque, da assicurare un "pasto tipo" composto da primo, secondo (carne o pesce), contorno, frutta e bevanda, ½ lt. di acqua minerale o bevanda analcolica a scelta, con almeno la possibilità di scegliere tra due menù alternativi. Il corrispettivo dell'Amministrazione sarà comunque limitato alla somministrazione di un "pasto tipo", entro i limiti di legge, inoltre gli eventuali extra devono essere regolati direttamente con il richiedente. Il corrispettivo per tale servizio, se eventualmente viene fruito in una struttura alberghiera già convenzionata per il servizio di alloggio, tale servizio dovrà essere fatturato separatamente da



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

quello del pernottamento in base al numero dei pasti effettivamente somministrati documentati da apposite registrazioni, firmate dal personale delle Forze di Polizia che fruiscono del servizio, nei cosiddetti “quaderni vitto, con cadenza mensile. Gli orari del servizio di ristorazione devono essere compatibili alle necessità di servizio del personale dell’Amministrazione, opportunamente notificati all’operatore economico, se variati da quelli ordinari preventivamente concordati, con almeno 12 ore di anticipo.

Lotto 2: l’operatore economico deve assicurare il servizio di preparazione e confezionamento nei propri locali, e la distribuzione di n. 2 pasti giornalieri, alle Forze di Polizia impegnate prioritariamente nei servizi di vigilanza presso le sedi dei seggi elettorali comunali durante tutto il periodo afferente le consultazioni elettorali che sarà preventivamente comunicato e che comprenderà almeno il sabato precedente la giornata elettorale, la domenica di votazione e i giorni successivi fino alla cessazione del servizio.

I pasti devono essere erogati secondo il seguente menù:

- due primi a scelta di cui uno di pasta
- due secondi a scelta di cui uno di carne
- un contorno con relativi condimenti, pane, frutta e ½ litro di acqua minerale.

Il concorrente deve assicurare il Kit di posate, bicchieri, tovaglioli e tovaglietta in confezione monouso.

Sarà cura dell’Organismo di Polizia che sovrintende il servizio comunicare all’operatore economico gli aventi diritto per ciascun pasto e i relativi menù scelti che in ogni caso devono essere preparati utilizzando generi alimentari della migliore qualità approvvigionati direttamente dall’operatore economico.

Il servizio di consegna deve essere di norma espletato nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle 15:00 per il primo ordinario e dalle ore 19:00 alle ore 21:00 per il secondo ordinario.

Il “pasto da asporto” deve essere recapitato presso ciascuna sezione elettorale in contenitori conformi alla normativa vigente in materia di trasporto alimentare e in grado di assicurare che i pasti giungano a destinazione mantenendo la corretta temperatura di consumazione. A tal fine l’operatore economico si obbliga all’osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria, in particolare a quelle contemplate dagli artt. 37 – 38 – 39 – 40 – 41 e 42 del D.P.R. 26.3.1980, n. 327 e ss. mm. e ii..

La Ditta si obbliga, altresì, ad effettuare il servizio di consegna con idonei automezzi debitamente autorizzati per il trasporto di alimenti.

Tutte le prestazioni devono essere garantite 365 giorni all’anno, senza eccezioni di sorta, compresi i giorni festivi e le domeniche e in caso di necessità, anche durante eventuali periodi di chiusura dell’esercizio, per riposo settimanale.

L’Amministrazione non assume alcun impegno per un’erogazione minima delle prestazioni, trattandosi di prestazioni, non prevedibili e non quantificabili allo stato attuale.

ART. 2 - IMPORTO

La somma complessiva presunta del contratto e/o convenzione non é quantificabile, in quanto dipende da accadimenti non prevedibili, quali il numero dei servizi di ordine pubblico e dalle varie necessità e/o emergenze che si verificheranno nel periodo di validità delle convenzioni.

Si ritiene che l’importo biennale non superi € 140.000,00 oltre Iva.

L’importo delle prestazioni rimane a costi invariati per tutta la durata del contratto e/o convenzione, compreso l’eventuale periodo di proroga.

L’importo a base d’asta soggetto a ribasso, sia per il lotto 1 che per il lotto 2, è di € 27,50 (ventisette/50) oltre Iva per singolo pasto.



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di 24 mesi a partire dalla data di stipula della convenzione, con possibilità di proroga agli stessi patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 120, del d.lgs. n. 36/2023 e della costante Giurisprudenza Amministrativa, la Prefettura UTG, si riserva la facoltà di prorogare espressamente la convenzione anche oltre la scadenza, nell'ipotesi in cui dovesse permanere l'esigenza di proseguire i servizi, sempre che non pervengano diverse ed incompatibili direttive da parte del Ministero dell'Interno e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura selettiva e fino alla concorrenza del quinto dell'importo della convenzione. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, la Ditta aggiudicataria è obbligata a continuare il servizio. Il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni definite nella presente procedura.

Sono fatte salve, altresì, le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale e/o recesso, o anche per il solo fatto che siano venute meno le esigenze dell'Amministrazione per qualsiasi motivo. L'Amministrazione, si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione della convenzione.

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di svolgimento delle prestazioni sarà la struttura o le strutture messe a disposizione dal ristoratore per il lotto n.1 mentre per il lotto n. 2 il pasto dovrà essere consegnato presso i luoghi ove le Forze di Polizia dovranno effettuare il servizio di O.P.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta, si obbliga a:

- garantire il servizio – prenotato dall'Amministrazione – descritto negli articoli precedenti con un anticipo minimo di 12 (dodici) ore, tutti i giorni, compresi i festivi;
- osservare, nei confronti del personale impiegato nel servizio, le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, l'orario di lavoro, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare opportuni accertamenti in merito e recedere dal servizio e/o sospendere i pagamenti qualora riscontrasse irregolarità imputabili alla Ditta;
- garantire che il personale impiegato nel servizio sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge;
- agevolare le verifiche disposte, in qualsiasi momento, dal Responsabile del servizio incaricato dall'Amministrazione, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- comunicare all'atto della sottoscrizione della convenzione le esatte generalità ed i recapiti telefonici dei Responsabili Referenti del servizio, che devono essere sempre reperibili e disponibili h/24 festivi compresi;
- comunicare immediatamente, l'elenco nominativo, con le esatte generalità, del personale impiegato nel servizio, da tenersi costantemente aggiornato. Ogni variazione, comprese le eventuali sostituzioni, deve essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nel citato elenco sia avviato all'espletamento del servizio.
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per causa di forza maggiore durante l'espletamento del servizio;



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

- consegnare all'Amministrazione una copia del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, che dovrà essere aggiornato in caso di modifiche;
 - di dare all'Amministrazione, in caso di sciopero dei propri operatori, un preavviso di almeno 3 giorni, mediante posta elettronica certificata: ammincontabile.prefbn@pec.interno.it
- Inoltre, ai sensi dell'art. 4-bis introdotto dalla legge n. 40 del 05.06.2020, di conversione del DL n. 23 dell'8 aprile 2020, è richiesta l'iscrizione o la richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori (c.d. White list territorialmente competente).

ART. 6 – CONVENZIONI E ORDINAZIONI DEI SERVIZI

L'Amministrazione non è alcun modo impegnata prima della sottoscrizione della convenzione, l'obbligo sorge con la stipula della stessa.

L'affidamento di ogni singolo servizio è eventuale ed avverrà solo a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione ed è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di quelle relative al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni normative per la partecipazione alle gare. L'avvio dell'esecuzione di singoli affidamenti secondo l'ordine di collocamento risultante dalla graduatoria territoriale avverrà al verificarsi delle esigenze dell'Amministrazione e, in ogni caso, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione. L'ordinazione del servizio avverrà di volta in volta sulla base delle prenotazioni, da parte delle Forze di Polizia, secondo le esigenze e seguendo l'ordine della graduatoria fino all'esaurimento delle disponibilità.

L'Amministrazione corrisponderà compensi solo sulla base dei servizi effettivamente erogati. Qualora gli operatori economici non dovessero erogare alcun servizio nel periodo di validità delle convenzioni, l'Amministrazione non corrisponderà, a qualsiasi titolo, alcun importo.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula della Convenzione, senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione.

Allo stesso modo è facoltà dell'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, annullare l'esecuzione del servizio richiesto per causa di forza maggiore o per motivi di ordine pubblico. In tal caso viene pagato solo la parte del servizio eseguita e documentata.

Se la stipula della convenzione con il concorrente aggiudicatario non avviene nel termine (60 gg) fissato dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario stesso può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.

Art. 7 - REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il personale impiegato nel servizio:

- deve osservare con l'utenza un comportamento dignitoso ed irreprensibile, di civile rispetto della persona ed un contegno sempre e comunque decoroso ed adeguato, usando un linguaggio appropriato, corretto ed educato, adatto a rapportarsi più in generale, oltre che con gli utenti anche con gli altri Referenti dell'Amministrazione;
- deve garantire massima serietà e diligenza, discrezione nello svolgimento dei compiti affidati, disponibilità alla collaborazione sia con gli operatori dell'Amministrazione che nei riguardi dell'utenza;
- deve collaborare con il personale dell'Amministrazione responsabile dei servizi;
- deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti;



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

- deve mantenere la totale riservatezza e discrezione su fatti e circostanze di cui è venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, nel caso possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio, comunicarli alla Prefettura U.T.G. di Benevento o agli Organi di polizia presenti durante lo svolgimento del servizio.

La Ditta, all'atto della sottoscrizione della convenzione, deve comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale utilizzato nel servizio, da tenersi costantemente aggiornato, con le esatte generalità.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Ditta di allontanare dal servizio quei dipendenti che durante lo svolgimento del medesimo, abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono o che non si dimostri all'altezza dei compiti assegnati o che assuma un comportamento scorretto o inadeguato durante lo svolgimento del servizio.

ART. 8 - RESPONSABILI REFERENTI DEL SERVIZIO

Per ciò che riguarda l'esecuzione della convenzione, la Ditta, all'atto della sottoscrizione della convenzione, come già stabilito all'art. 5, deve comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo dei Responsabili referenti del servizio, da tenersi costantemente aggiornato, con le esatte generalità e relativo recapito telefonico a cui rivolgersi in merito all'espletamento del servizio ed in caso d'urgenza.

Ogni variazione, comprese le eventuali sostituzioni, deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione.

Tali Responsabili referenti hanno il compito di mantenere i rapporti con l'Amministrazione, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere sul servizio e devono operare nel rispetto del piano organizzativo disposto dalla Prefettura U.T.G. di Benevento o dagli Organi di Polizia, nonché nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni dettate dal presente capitolato e dagli altri atti della procedura di gara.

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il controllo sull'andamento complessivo del servizio è affidato alle Forze di Polizia che possono accertare in ogni momento, anche senza preavviso, l'idoneità delle strutture individuate ed il pieno e puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e degli obblighi contrattuali.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva, dopo l'aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la stessa verrà annullata. In tale situazione è facoltà dell'Amministrazione interpellare le ditte che seguono in graduatoria.

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, l'Amministrazione, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative antimafia che nei confronti della Ditta è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8.6.2001, n. 231 e ss.mm. e ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e ss.mm. e ii e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., ovvero che è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13.8.2010, n. 136” o per l’applicazione di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii..

ART. 10 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti all’organizzazione dei servizi ed alla formazione del personale.

Tutti i servizi resi devono essere svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. La Ditta deve dotare il personale dei mezzi, delle attrezzature e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal citato decreto, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

La Ditta, prima della sottoscrizione del contratto e/o convenzione, deve consegnare all’Amministrazione una copia del documento di valutazione dei rischi (DUVRI), di cui all’art. 4 del citato Decreto Legislativo e successive modifiche ed integrazioni, che dovrà essere aggiornato ove ritenuto necessario.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto e/o convenzione, la Ditta aggiudicataria, unitamente al conferimento dell’appalto è nominata, ex D. Lgs. N. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i fruitori del servizio, conferiti direttamente dall’Amministrazione e/o dai diretti interessati.

La Ditta che espleta il servizio è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza. La Ditta che espleta il servizio non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell’incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o, qualora si renda necessario, in caso di ricoveri d’urgenza degli assistiti durante il servizio).

L’Amministrazione potrà impartire, qualora lo ritenga necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del d.lgs. N. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità della Ditta.

La Ditta è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette disposizioni, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. La Ditta è inoltre tenuta a comunicare all’Amministrazione, all’atto della sottoscrizione del contratto e/o convenzione, il nominativo del soggetto individuato Responsabile del trattamento dei dati.

Per quanto concerne il trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” si precisa che:

a) i dati trasmessi dalle ditte per la partecipazione alla procedura selettiva saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per l’istruttoria relativa alla stipula della convenzione e per le finalità strettamente connesse alla stessa e saranno conservati con le modalità previste dalla legge;



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

- b) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione dell'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.;
- c) i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva;
- e) il titolare del trattamento dei dati è la Prefettura U.T.G. di Benevento;
- f) la Ditta può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/03 e dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento.

ART. 12 - PAGAMENTI

Il corrispettivo, in ogni caso, sarà commisurato all'effettiva erogazione del servizio e avverrà nei termini di legge al ricevimento della fattura elettronica mensile, previo accredito delle somme da parte del Ministero dell'Interno. Ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche, tramite il c.d. Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, si comunica che devono essere intestate alla Prefettura di Benevento, CF: 80002330621 - Codice Univoco PHV1PE.

Le stesse fatture dovranno essere emesse rispettando le indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, apponendo l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima, in quanto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, prevede che per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'IVA è in ogni caso versata dalle medesime amministrazioni.

I pagamenti verranno disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, con riferimento ai servizi a carico dell'Amministrazione, escludendo, quindi, le prestazioni aggiuntive e indivisibili erogate alla generalità dei clienti della struttura e a quelle richieste a titolo esclusivamente personale dai fruitori della prestazione.

Il pagamento della fattura elettronica, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, verrà disposto, entro i termini di legge, unicamente mediante ordinativo di pagamento da accreditare su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, al transito di tutti i movimenti finanziari connessi alle prestazioni eseguite. In proposito la Ditta con apposita dichiarazione assume a proprio carico l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii., contenente, tra l'altro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto e/o convenzione è consapevole che:

- a) qualsiasi altra forma di pagamento richiesta, in qualsiasi tempo, rimane sospesa fino alla comunicazione del conto corrente dedicato, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria di rivalsa;
- b) il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge risolve di diritto la presente convenzione ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria di rivalsa.

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per tutto il periodo di validità del contratto e/o convenzione.

Qualora la Ditta non sia in regola con i relativi obblighi, l'Amministrazione, si riserva di corrispondere le somme dovute direttamente agli Enti previdenziali.



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

ART. 13 - PENALITA'

E' prevista l'applicazione delle penalità, previo contraddittorio, in caso di inadempimento e/o irregolarità connesso al servizio. In tal senso, al verificarsi delle condizioni di irregolarità nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione diffida la Ditta a rimuovere le inadempienze, avvertendola che in difetto o in caso di recidiva, adotterà un provvedimento sanzionatorio.

La Ditta potrà formulare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla ricezione delle contestazioni.

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza, da un minimo del 1% ad un massimo del 3% dell'importo mensile dovuto, al netto dell'IVA, per ogni giorno in cui l'inadempimento si è verificato.

Le penalità possono essere applicate, previa acquisizione di note di credito o anche mediante compensazione con i crediti vantati dalla Ditta in funzione del servizio convenzionato. Le penalità saranno notificate alla Ditta preventivamente, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Analogo procedimento sarà instaurato nel caso in cui la ditta convenzionata, all'atto dell'avvio del servizio, dovesse immotivatamente rinunciare alla sua erogazione determinando la necessità per l'Amministrazione di ricorrere ad altro soggetto economico per garantirne la funzionalità. In tal caso la ditta convenzionata sarà oggetto di procedimento sanzionatorio che potrà prevedere, ove verificato, l'addebito, oltre la penale, del danno derivante dai maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione per il ricorso a soggetto economico diverso.

ART. 14 - RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il servizio s'intende esercitato a tutto rischio e pericolo della Ditta esercente a mezzo di personale ed organizzazione propri. La Ditta sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di qualsiasi natura che per fatto suo, dei suoi dipendenti o per mancate previdenze, venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità e onere e fermo restando a carico della Ditta qualsiasi risarcimento.

L'Amministrazione è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto e/o convenzione.

E' obbligo della Ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta inteso che con l'aggiudicazione la Ditta esonera e solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità verso i dipendenti e verso terzi, per infortuni e danni che comunque potessero verificarsi in conseguenza, anche indiretta del servizio.

E' fatto obbligo di provvedere, da parte della Ditta, all'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata. Tale polizza è a copertura di eventuali danni causati agli utenti, ai prestatori di lavoro e a terzi, da qualsiasi atto o negligenza derivante da azioni poste in essere durante l'espletamento del servizio.

Inoltre, esclusivamente per il lotto n. 2 sarà necessario, prima della sottoscrizione della convenzione produrre apposita polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs 36/2023, il cui importo sarà determinato sulla base del numero pasti da fornire.

ART. 15 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

Qualora la Ditta durante l'esecuzione del servizio venisse meno anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Capitolato o dei requisiti prescritti negli atti della procedura di gara, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, fatta salva ogni richiesta di risarcimento danni.

La risoluzione ha effetto dal giorno in cui la relativa disdetta è stata comunicata alla Ditta mediante raccomandata PEC. Al riguardo nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488 e ss.mm. e ii., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla Ditta che risulta aggiudicataria, si procederà alla risoluzione della convenzione in qualsiasi momento, anche durante l'esecuzione della stessa; tuttavia questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla medesima Ditta l'adeguamento dei corrispettivi, offerti in sede di procedura selettiva, a quelli CONSIP inferiori.

In caso di risoluzione la Ditta sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese cui la Prefettura dovrà andare incontro, per l'esecuzione del servizio da parte di altra Ditta, per il rimanente periodo contrattuale.

La Prefettura ha la facoltà di risolvere il contratto e/o convenzione, ai sensi degli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, anche nei seguenti casi:

- A. reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge o di regolamenti in materia di igiene e sanità;
- B. interruzione non motivata del servizio di qualsiasi durata;
- C. sub concessione totale o parziale della gestione del servizio;
- D. apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta;
- E. impiego di personale non dipendente della Ditta o comunque delle ditte partecipanti alla procedura selettiva in A.T.I. o consorzi;
- F. violazione riguardo alla mancata o immediata sostituzione del personale ritenuto dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non idoneo o comunque non gradito;
- G. revoca delle autorizzazioni amministrative da parte delle Autorità competenti;
- H. violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- I. in qualunque momento dell'esecuzione della prestazione, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, si applicano inoltre gli artt. 1456 e 1360 del c.c.;
- J. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in qualsiasi momento l'Amministrazione ne venga a conoscenza;
- K. violazione dell'obbligo di riservatezza;
- L. nel caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- M. in caso di gravi inadempienze e/o di applicazione di penali per non conformità di cui al precedente art. 14 riscontrate nello svolgimento del servizio ripetute nel tempo (numero di penali per lo stesso disservizio uguale o maggiore di tre);
- N. per comportamenti tenuti dal personale dell'impresa di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale;
- O. nei casi di cessione del contratto di subappalto, la cessione si configura anche nel caso in cui la Ditta venga incorporata da altre Aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica;
- P. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

Q. in caso di decesso di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

R. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

S. mancanza anche sopravvenuta, in qualsiasi momento riscontrata anche durante l'esecuzione delle prestazioni e/o dopo la sottoscrizione della convenzione, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

T. per mancata effettuazione del servizio previa diffida ad adempiere sottoscritta dal Responsabile del Procedimento;

U. nel caso in cui nel corso della durata contrattuale per uno o più soggetti dotati di rappresentanza legale della Ditta aggiudicataria venisse meno il requisito della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la stipula della convenzione.

Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo della parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'aggiudicatario non è passibile di penalità, di mora o di risoluzione per inadempienza, se il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

L'Amministrazione, nel caso di inadempienza per atti imputabili all'appaltatore, dopo formale ingiunzione, a mezzo pec, rimasta senza esito dopo tre giorni dalla ricezione, può disporre l'esecuzione del servizio da parte di altri soggetti, a spese dell'appaltatore, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, ove l'Amministrazione disponga la risoluzione della convenzione, la Ditta aggiudicataria non ha titolo a chiedere alcun risarcimento per danni da lucro cessante né per danni di altra natura, fatto comunque salvo il pagamento dei servizi effettuati fino al giorno della risoluzione, deducendo penalità e spese eventuali cui l'Amministrazione potrebbe andare incontro a causa della risoluzione.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Anche la Ditta potrà richiedere la risoluzione della convenzione, in caso di impossibilità ad eseguirla in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

La risoluzione viene dichiarata con decreto del Prefetto.

ART. 16 - CAUSE DI SOSPENSIONE

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere in ogni momento, anche durante l'esecuzione del servizio e per qualsiasi motivo, l'efficacia della convenzione stipulata con la Ditta aggiudicataria, dandone comunicazione scritta alla stessa.



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

ART. 17 - CAUSE DI RECESSO

L'Amministrazione per cessate esigenze o per modificazioni economiche stabilite dal Ministero dell'Interno o per qualsiasi motivo, può recedere dalla convenzione sottoscritta in ogni momento, anche durante l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta alla Ditta, con un anticipo di almeno 24 ore. In caso di recesso la Ditta ha diritto al pagamento del corrispettivo commisurato all'opera prestata fino a quel momento, senza alcun tipo di indennizzo supplementare. Il pagamento della prestazione avverrà previa presentazione della fattura giustificativa del servizio prestato.

Il recesso viene dichiarato con decreto del Prefetto.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta contraente, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione, tutte le spese inerenti e conseguenti alla eventuale richiesta di registrazione della convenzione, nessuna eccettuata od esclusa, quali quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto e/o convenzione, a pena di nullità.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 119 del d.lgs 36/23.

ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora sopraggiunga un provvedimento interdittivo ai sensi del Decreto legislativo n.159/2011 e ss.mm. e ii., ovvero nei casi di informative pregiudizievoli sul conto della ditta ovvero dei suoi rappresentanti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere con effetto immediato dal contratto, qualunque sia la fase della sua esecuzione.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie successive alla stipula della convenzione saranno risolte dal giudice ordinario, senza possibilità di adire il giudizio arbitrale. In pendenza del giudizio, la Ditta non può esimersi dal continuare ad eseguire la prestazione contrattuale. Qualora si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di affidare ad altri il servizio, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni; in tal caso il prezzo pagato in più di quello dovuto nella convenzione verrà rimborsato dalla Ditta inadempiente.

Il foro competente per ogni controversia relativa al presente appalto è quello di Benevento.

ART. 23 - NORME REGOLATRICI DEI SERVIZI

La partecipazione della Ditta alla presente procedura selettiva comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente capitolato.

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per la Ditta dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per l'Amministrazione solo dopo la firma del contratto e/o convenzione.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme di legge in vigore, in quanto applicabili, nonché:

- alle prescrizioni contenute in tutti gli atti della procedura di gara;



Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione finanziaria, attività Contrattuale e Servizi Generali

- al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e al relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare da quelle di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- al codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni normative soprarichiamate.

ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e nell'ambito delle funzioni assegnate ex Legge (art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.), il RUP è la dott.ssa Maria Luigia Marino, Funzionario economico finanziario, per la quale non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse.